

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 61

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

ANTICTA DAVIDE	Consistions	Danage to
ANTISTA DAVIDE	Consigliere	Presente
BISCOTTI ANTONELLA	Consigliere	Presente
BUGNONE EMANUELE	Consigliere	Presente
CACCETTA ERNESTO	Consigliere	Presente
CALOSSO VALERIO	Consigliere	Assente
CAPONE GIUSEPPE	Consigliere	Assente
CAVALLARO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
COMORETTO ALDO	Consigliere	Presente
DE FRANCIA PAOLO	Consigliere	Presente
DESSI' FRANCO	Sindaco	Presente
DI SUNNO CELESTE	Consigliere	Assente
LETTIERI ALFONSO	Consigliere	Presente
LUCARELLI GERARDO	Consigliere	Presente
MASSARO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MISURACA GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MOGLIA PAOLO	Consigliere	Assente
MONZEGLIO UGO	Consigliere	Presente
MORENA GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MORIONDO MICHELE	Consigliere	Presente
OGGERO FEDERICO	Consigliere	Assente
PAONE MICHELE	Consigliere	Assente
PEREZ PIETRO PAOLO	Consigliere	Presente
RUBINO ANTONIO	Consigliere	Assente
SAITTA OSVALDO	Consigliere	Assente
SAMMARTANO FRANCESCO	Presidente	Assente
SANTOIEMMA CESARE ANTONIO	Consigliere	Presente
SENATORE FRANCESCO	Consigliere	Presente
TESIO ANDREA	Consigliere	Assente
TILELLI MARCO	Consigliere	Presente
TROVATO GIANLUCA	Consigliere	Presente
ZOAVO FRANCESCA	Consigliere	Presente

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dott.. SAMMARTANO FRANCESCO Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.SCATIGNA ELISABETTA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta – omissis.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 18/09/2013

Approvazione del Progetto Definitivo di Variante Parziale n. 19P/2013 al Vigente Piano Regolatore Generale, per l'introduzione di modifiche cartografiche e normative, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, così come alla Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2013. (658)

DELIBERAZIONE PROPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE

L'ultima revisione generale del Piano Regolatore è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 03/02/1999, modificata a seguito delle osservazioni regionali con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 24/10/2000 e definitivamente approvata dalla Regione Piemonte con propria deliberazione della Giunta Regionale n. 11-3288 del 25/06/2001.

Successivamente, l'Amministrazione comunale ha individuato alcuni temi ritenuti prioritari e meritevoli di essere presi in considerazione attraverso una variante strutturale dello strumento urbanistico. Per quanto sopra, il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 123 del 16/12/2003 ha adottato il Progetto Preliminare di Variante Strutturale al vigente Piano Regolatore;
- con deliberazione n. 47 del 15/04/2005 ha provveduto all'approvazione delle controdeduzioni e delle proposte di accoglimento o rigetto delle osservazioni presentate in merito al "Progetto Preliminare di Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. denominata 1S/2003" e conseguentemente ha adottato il "Progetto Definitivo di Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. denominata 1S/2003".

La Variante Strutturale al vigente P.R.G.C. denominata 1S/2003 è stata approvata dalla Regione Piemonte con modifiche introdotte "ex officio" con propria deliberazione di Giunta Regionale n. 25-4848 dell'11/12/2006.

Successivamente, con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2007 è stata approvata la Variante Parziale 10P/2006 al vigente P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 18/12/2008 è stata approvata la Variante Parziale 12P/2008 al vigente P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23/03/2009 è stata approvata la Variante Parziale 11P/2008 al vigente P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 16/06/2010 è stata approvata la Variante Parziale 14P/2010 al vigente P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 12/07/2010 è stata approvata la Variante Parziale 13P/2009 al vigente P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 27/06/2012 è stata approvata la Variante Parziale 15P/2012 al vigente P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29/11/2012 è stata approvata la Variante Parziale 17P/2012 al vigente P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2013 è stata approvata la Variante Parziale 18P/2012 al vigente P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Premesso che i recenti processi legati alla Pianificazione ed alla Progettazione Settoriale Specialistica hanno evidenziato:

- la necessità di porre una particolare attenzione nell'analisi dei fenomeni territoriali specificatamente locali, al fine di trovare delle risoluzioni puntuali, precise ed inequivocabili nell'interesse pubblico e quindi della collettività;
- la necessità ed opportunità di attuare scelte, sempre di più, mirate al coerente uso dei suoli, inteso come: a) massimo livello di attenzione al consumo delle aree agricole e b) diffuso utilizzo delle trasformazioni urbanistiche, atte a risolvere problemi di fabbricati in disuso oppure in sottoutilizzo.

A seguito di diverse segnalazioni da parte di privati cittadini, di constatazioni fatte dai Servizi Tecnici comunali e di indicazioni della Commissione Igienico Edilizia, si ravvisa la necessità ed opportunità, di correggere la dicitura sui "Tipi di Intervento" relativi ad alcuni fabbricati del Centro Storico per i quali non sussiste in presenza dell'attuale previsione normativa di "Ristrutturazione Edilizia Tipo A" o "Demolizione di Bassi Fabbricati e Tettoie - Lettera D" alcuna possibilità di recupero in relazione ai contenuti dell'art. 4.3.2 "Ristrutturazione Edilizia di Tipo B" delle NdA che prevedono quanto segue: "Tale tipo di intervento riguarda i fabbricati originariamente di impianto tipologico rurale con pertinenze edilizie costituite da spazi coperti a carattere permanente (quali fienili, porticati, loggiati, ricoveri) di cui è ammesso il recupero anche con la chiusura di detti spazi mantenendone gli elementi costruttivi e strutturali". Tale modalità operativa, sarà percorsa, indicando quale intervento possibile quello della "Ristrutturazione Edilizia Tipo B" nei seguenti Fabbricati: a) Via Fellogna n. 6-8 da Lettera A a Lettera B in edifici da ristrutturare; b) Vicolo d'Ala n. 15 in porzione di edificio dalla Lettera D ed A alla Lettera B, c) Via Pullino n. 12 dalla Lettera D alla Lettera B; d) via Mazzini n. 26 da Lettera A e D a Lettera B in edifici da ristrutturare e da lettera A a lettera D in tettoie prive di evidenza storica.

In data 19/04/2010 il Servizio Pianificazione del Territorio è stato interessato, in riferimento ad una richiesta della ANDRIOLETTI PATRIZIO s.r.l. avente ad oggetto, la possibilità di modificare i contenuti delle "Note" alla Scheda dell'Area Normativa 15Ic1 del PRGC Vigente sulla quale insiste l'attività della Società predetta, da "Sono ammessi esclusivamente impianti di deposito, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti" a "Sono ammessi impianti di deposito, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti e commercio materiali metallici".

Ai fini di una completa informazione, necessita precisare come, l'Area Normativa 15Ic1 venne appositamente individuata e perimetrata stante l'attività svolta dalla ANDRIOLETTI PATRIZIO s.r.l. tramite la Variante Parziale denominata 4P/2003. Tale variante, redatta ai sensi dell'art. 27 del D.Lvo n. 22/97 servì per regolarizzare sotto il profilo urbanistico l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi esercitata dalla Ditta suddetta ed assunse efficacia alla conclusione delle Conferenze dei Servizi tenute in data 18/04/2003 e 27/06/2003 presso la Provincia di Torino ed a seguito dell'approvazione del progetto, formalizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1342 – 254470/2003 del 21/10/2003.

Stante quanto sopra, il Servizio Pianificazione del Territorio, attivò specifici incontri presso i Servizi Urbanistica e Ambiente della Provincia di Torino ed Urbanistica della Regione, nonché sopralluogo in sito in data 22/07/2010 con il Servizio Ambiente della Provincia di Torino al fine di porre in essere i giusti approfondimenti rispetto alla richiesta di modifica in oggetto. Secondo quanto emerse dai predetti incontri e dal sopralluogo, la modificazione richiesta risulterebbe plausibile, conchè apportata in forma tale da non inficiare la previsione di esercitare sull'Area Normativa l'attività in essere prevista dalla Scheda Normativa ovvero quella del "Trattamento Rifiuti".

Conchè in concreto la competenza sugli Atti di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica è attribuita al Consiglio Comunale, in data 07/09/2010 la Giunta Comunale venne resa edotta di quanto sopra espresso, con la finalità di ottenere un proprio e non vincolante giudizio sulla proposta di cui in oggetto. Il giudizio espresso dalla Giunta Comunale andò nella direzione di "Esprimere un Parere Favorevole alla predisposizione di una Variante a condizione di non modificare la destinazione prevalentemente industriale".

Preso atto che:

- a far data dal 07/09/2010 il Servizio Pianificazione Territoriale non era stato incaricato dello svolgimento di alcun tipo di Variante al PRGC Vigente;
- a seguito di approfondimenti istruttori, il personale del Servizio Pianificazione Territoriale si è
 recato presso il Servizio Urbanistica della Provincia di Torino in data 04/11/2011, al fine di
 ulteriormente approfondire e meglio definire il corretto procedimento di Variante al PRGC
 Vigente, da intraprendere per il caso in oggetto;
- sulla base del colloquio predetto, è emersa la possibilità di procedere con la modifica alle "Note" alla Scheda dell'Area Normativa 15Ic1 utilizzando l'art. 17 comma 8 lettera a) della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per le seguenti motivazioni:
 - 1. la modifica delle "Note", non interagisce in alcun modo con la Variante Parziale denominata 4P/2003, che venne redatta ai sensi dell'art. 27 del D.Lvo n. 22/97 per regolarizzare sotto il profilo urbanistico l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi esercitata dalla ANDRIOLETTI PATRIZIO s.r.l. e che, assunse efficacia alla conclusione delle Conferenze dei Servizi tenute in data 18/04/2003 e 27/06/2003 presso la Provincia di Torino ed a seguito dell'approvazione del progetto, formalizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1342 254470/2003 del 21/10/2003;
 - 2. la modifica delle "Note", non interagisce in alcun modo con la "Destinazione di Uso Principale" dell'Area Normativa, che continua ad essere quella di "Attività Produttive Concernenti il Trattamento dei Rifiuti";
 - 3. la modifica delle "Note", si sostanzia come una parziale integrazione della stessa, tesa a meglio precisarne i contenuti;
 - 4. la modifica delle "Note", non costituisce una Variante al PRGC, in quanto, di fatto, interviene con la correzione di quello che è un errore materiale ed un contrasto enunciativo. Quanto sopra, appare chiaro, in quanto: a) l'eliminazione della sola parola "esclusivamente" dopo "impianti di deposito, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti" non muta la previsione della Scheda Normativa che continua ad ammettere le sole "Attività Produttive Concernenti il Trattamento dei Rifiuti" e solo la collocazione di "impianti di deposito, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti" e b) l'introduzione della frase "ivi compresa la commercializzazione all'ingrosso della materia prima secondaria prodotta nel ciclo industriale stesso" avrebbe dovuto, in concreto, essere presente fin da subito. E' infatti implicito e logico, che il ciclo di lavorazione esercitato della Società, anche per una mera questione fiscale, deve prevedere la commercializzazione all'ingrosso verso soggetti terzi, della materia prima lavorata che viene ricevuta in azienda.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2012. è stata Approvata la Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 8 lettera a) della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.ei. che apporta le modifiche sopra elencate alla scheda dell'area normativa.

Successivamente la ANDRIOLETTI PATRIZIO s.r.l. ha inviato :

• in data 28/10/2011 prot. 45529 il Piano Industriale di Sviluppo dell'azienda in cui, tra l'altro, esprime la necessità di costruire un nuovo edificio per poter proseguire al meglio l'esercizio della propria attività;

• in data 15/02/2012 una missiva in cui richiede che sia inserita nella scheda dell'area normativa come destinazione d'uso principale la dicitura: "Attività del settore secondario" al fine di ottenere gli indispensabili finanziamenti da parte di istituti di credito per l'edificazione del nuovo fabbricato come illustrato nel Piano Industriale di Sviluppo del 28/10/2011.

In conseguenza delle recenti richieste della ANDRIOLETTI PATRIZIO s.r.l. ed alla luce di uno specifico incontro tenutosi il giorno 07/06/2012 presso la Provincia di Torino – Servizio Urbanistica tra il Servizio Urbanistica della Provincia ed il Servizio Pianificazione Territoriale di codesto Comune, con la presente Variante Parziale è stato ipotizzato di perfezionare ulteriormente la scheda dell'Area Normativa 15Ic1 nel seguente modo:

- integrando la destinazione d'uso principale da "Attività concernenti il trattamento dei rifiuti" a "Attività del settore secondario"in quanto le attività concernenti il trattamento dei rifiuti sono di fatto comprese nella categoria della attività del settore secondario come sancito dall'art. 3.4 delle Norme di Attuazione del Comune;
- eliminando la nota: "Sono ammessi impianti di deposito, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti ivi compresa la commercializzazione all'ingrosso della materia prima secondaria prodotta nel ciclo industriale stesso" perché già prevista nelle attività del settore secondario;
- aggiungendo la nota "per motivi compositivo-architettonici le ulteriori edificazioni all'interno dell'area normativa dovranno preferibilmente allinearsi con quelle esistenti" in modo da garantire che gli eventuali ampliamenti all'interno dell'area siano funzionali all'attività lavorativa esistente e compositivamente razionali con quest'ultima.

Dato atto che:

- in data 30/04/2013 con Deliberazione n. 24 il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Preliminare di Variante Parziale denominato 19P/2013 contenente i temi sopra elencati;
- in data 10/06/2013 prot. n. 368–24146/2013 la Giunta Provinciale ha deliberato, tra l'altro: 1) "di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19P/2013 al P.R.G.C. del Comune di Rivoli, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 30 aprile 2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo"; 2) "di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 19P/2013 al P.R.G.C. sono formulate osservazioni";
- in data 12/06/2013 il Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino, con Determinazione prot. n. 28/24847/2013 ha formulato "in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 19P/2013 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Rivoli, le seguenti osservazioni: a) il settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, prevede tra le condizioni per le quali la variante è classificata come parziale, oltre la puntuale elencazione, nella deliberazione di adozione, di alcune condizioni, come di fatto recepito dall'Amministrazione Comunale anche la presenza di "... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente ...", seppure la Variante non proponga modifiche a tale parametro; b) alla documentazione presentata non risulta acclusa la dichiarazione di compatibilità degli interventi proposti con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"; Con riferimento a quanto sopra evidenziato

si invita, pertanto l'Amministrazione Comunale ad aggiornare i documenti del Progetto Definitivo di Variante e l'atto amministrativo di approvazione dello stesso".

In riferimento alle sopra citate osservazioni formulate dalla Provincia di Torino, posto che le modifiche introdotte dalla presente Variante al P.R.G.C. non implicano variazioni delle quantità dei servizi di standard e pertanto non modificano la capacità insediativa residenziale del PRG vigente attualmente fissata in numero 65.921 abitanti totali, si è provveduto:

- ad integrare la Relazione Illustrativa con la dichiarazione di compatibilità degli interventi proposti con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";
- ad inserire nella Relazione Illustrativa un prospetto numerico dal quale emerge l'assenza di incremento della capacità insediativa residenziale del PRG vigente.

Ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 e s.m.i. – T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.ei., così come alla Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2013, l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale e pertanto, si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

- di dare atto che la Relazione Illustrativa del Progetto Definitivo della presente variante è stata integrata con la dichiarazione di compatibilità degli interventi proposti con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e con un prospetto numerico dal quale emerge l'assenza di incremento della capacità insediativa residenziale del PRG vigente;
- di dare atto che le modifiche introdotte dalla presente Variante al P.R.G.C. non implicano variazioni delle quantità dei servizi di standard e pertanto non modificano la capacità insediativa residenziale del PRG vigente attualmente fissata in numero 65.921 abitanti totali;
- di Approvare il Progetto Definitivo di Variante Parziale n. 19P/2013 al Vigente Piano Regolatore Generale Comunale, per l'introduzione di modifiche cartografiche e normative, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., così come alla Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2013, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione Illustrativa aggiornata secondo le osservazioni formulate dalla Provincia di Torino;
 - Sviluppi del Progetto Definitivo di Variante Parziale relativi ai soli ambiti del territorio comunale oggetto di intervento (Tavola C4 Centro Storico scala 1:1.000);
 - Schede Normative del Progetto Definitivo di Variante Parziale relative alle sole aree oggetto di modificazione;
- di dare atto che, la Provincia di Torino, con propria deliberazione di Giunta Provinciale n. 368-24146/2013 del 10/06/2013 pervenuta via e.mail il 02/07/2013 ha:
 - o dichiarato la compatibilità della Variante Parziale con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2" stessa;
- di dare atto che, ad avvenuta approvazione della presente variante, la deliberazione unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C., verrà trasmessa alla Provincia di Torino ed alla Regione Piemonte;

- di dare atto che la presente Variante, una volta approvata, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte affinchè acquisisca efficacia;
- di dare atto che, sussistono le condizioni tecniche per procedere con una variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 3/2013, in quanto la variante stessa:
 - non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - non presenta i caratteri di "strutturalità" di cui al comma 4 dell'art. 17 della predetta Legge Regionale;
 - non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;
 - non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
 - è compatibile con i piani sovracomunali;
 - è compatibile rispetto al "Piano di Zonizzazione Acustica" approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16/03/2005, redatto ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447 e della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 e s.m.i.;
- di dare atto che, presa visione dei contenuti della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931 e dei suoi Allegati "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica" e della Legge Regionale n. 3/2013, si è accertato che il presente Progetto Definitivo di Variante Parziale al P.R.G.C. Vigente è escluso dal processo di valutazione ambientale in quanto:
 - non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
 - non prevede la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati;
 - non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis) della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
 - non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
 - non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
 - non riguarda ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);
 - non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.
- di dare atto che il progetto di variante è stato curato dal Servizio Pianificazione del Territorio della Direzione Servizi al Territorio.

Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere favorevole della I° Commissione intersettoriale ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente Direzione Risorse Servizi al Territorio, ai sensi dell'art. 49 del T.U n. 267/00;

acquisito il parere di regolarità contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziario , ai sensi dell'art. 49 del T.U n. 267/00;

acquisito altresì il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Segretario Generale;

con 15 voti favorevoli, 6 astenuti (Antista, Caccetta, Massaro, Morena, Perez, Trovato) , su 21 consiglieri presenti e 15 votanti

APPROVA

La delibera

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 18/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura ed approvazione (art. 80 regolamento del Consiglio comunale).

IL VICE PRESIDENTE F.to SENATORE FRANCESCO.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. SSA SCATIGNA ELISABETTA

Copia conforme all'originale

Rivoli, 26/09/13

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA

Estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/09/13 al 15/10/13

Rivoli, 16/10/13

IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134.3 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

•

Rivoli, 11/10/13

IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA